



STEMMA COMUNE

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA VICENTINA TRASFERITISI TEMPORANEAMENTE E/O I QUALI, PER RAGIONI DI COLLOCAZIONE GEOGRAFICA O DI MAGGIOR VICINANZA AI SERVIZI, NECESSITINO DI PRESTAZIONI RESE DALLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Tra i Signori:

- dott. ***, nata a *** (**) il ***, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Isola Vicentina, con sede in Via Marconi 14 ad Isola Vicentina (VI) – Codice fiscale 80014150249 - Partita IVA 00740270244, nella sua qualità di *** del Comune medesimo, giusta delibera della Giunta comunale/determinazione del Dirigente n. ** di data **.

e

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a *** (**) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana (TN) – Codice Fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità medesima, giusto decreto del Presidente della Comunità n. ** di data **;

Premesso che:

- vi è la necessità di definire le modalità di assunzione degli oneri relativi all'erogazione, da parte della Comunità Valsugana e Tesino, di interventi socio-assistenziali e socio-educativi a favore di persone residenti nel Comune di Isola Vicentina e temporaneamente dimoranti sul territorio della Comunità, tenuto conto della specifica tipologia d'utenza che si rivolge ai Servizi sociali territoriali e della necessità di assicurare una continuità della presa in carico;
- risulta pertanto necessario provvedere alla definizione di accordi formali tra i due Enti, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone residenti nel Comune di Isola Vicentina e temporaneamente dimoranti sul territorio della Comunità, che usufruiscono temporaneamente di prestazioni erogate da

parte della Comunità Valsugana e Tesino o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese dalla Comunità;

- l'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo in ordine alla possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte dell'Ente di provenienza, titolare della presa in carico, a favore della persona trasferitasi temporaneamente o che, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessita di prestazioni rese da parte della Comunità, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni potrà avere luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto ed individuazione dei contraenti

1. La Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi "Comunità") s'impegna ad erogare servizi di natura socio-assistenziale e/o socio-educativa a favore di persone residenti nel Comune di Isola Vicentina (d'ora in poi "Comune"), e pertanto di Sua competenza, che si trasferiscono temporaneamente nel territorio di competenza della Comunità per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc.. o i quali, per ragioni di collocazione geografica o di maggior vicinanza ai Servizi, necessitano di prestazioni rese da parte della Comunità.
2. Detti trasferimento/riciesta di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio dovranno essere anticipatamente concordati tra i due Enti in questione, defininando:
 - a) lo specifico progetto d'aiuto e di presa in carico temporanea (di competenza dell'Ente di residenza);
 - b) l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona interessata;
 - c) le modalità di erogazione di tali servizi/prestazioni;
 - d) l'assunzione degli eventuali impegni di spesa e di liquidazione/pagamento.
3. L'attivazione di servizi, anche per motivi di urgenza/elevata intensità del bisogno assistenziale di un soggetto residente nel Comune non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità, in cui si è trasferita la dimora, ad assumere i relativi oneri, né comporta la presa in carico da parte del Servizio sociale professionale. Nel caso in cui la Comunità si trovi a dover attuare degli interventi urgenti ed indifferibili in relazione allo stato di bisogno della persona, di ciò verrà data comunicazione al Comune territorialmente competente, ai fini dell'assunzione dei relativi oneri.
4. La titolarità di tutte le attività di Servizio sociale professionale attinenti alla valutazione del bisogno, alla predisposizione del progetto d'aiuto, al monitoraggio e valutazione

- rimarranno in capo al Comune di residenza, così come ogni aspetto relativo ai procedimenti amministrativi (domanda di accesso ai servizi, istruttoria, concessione, ...).
5. Il Servizio sociale della Comunità, in considerazione della conoscenza più approfondita dei Servizi e delle opportunità offerte dal territorio di riferimento, potrà fornire al Servizio sociale del Comune, qualora ritenute necessarie ed opportune, tutte le informazioni del caso.
 6. Nell'eventualità in cui la presa in carico ed il progetto d'aiuto da parte del Comune di provenienza preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali e/o socio-educativi, la Comunità può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili ed attivabili sul territorio.
 7. L'utente deve essere informato della condivisione con la Comunità dei dati che lo riguardano ed è opportuno raccogliere il consenso.
 8. Di norma le spese per i servizi da attivare in relazione al progetto di aiuto concordato saranno assunte dall'Ente territorialmente competente per l'utente, secondo il criterio della residenza, fatta salva la possibilità di concordare che esse possano essere inizialmente assunte da parte della Comunità che ne assicura l'erogazione, con rimborso da parte dell'altro Ente.
 9. In tal caso la Comunità che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona, sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, provvedendo successivamente a richiederne il rimborso al Comune, previa assunzione da parte di quest'ultimo dei relativi provvedimenti per la copertura della spesa.
 10. Il progetto di aiuto ed i conseguenti provvedimenti di impegno della spesa potranno prevedere accordi per l'assunzione diretta della spesa da parte del Comune territorialmente competente, mediante accordi diretti con i fornitori della Comunità.
 11. La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte del Comune territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi.
 12. Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere attivati dalla Comunità, unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte del Comune, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se

previste.

Articolo 2 - Corrispettivi

1. I Servizi attivati da parte della Comunità saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.
2. Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nessun onere di natura finanziaria sarà dovuto per l'attività di supporto.
3. I Servizi a favore della persona trasferitasi temporaneamente/che usufruisce di Servizi in relazione alla maggior vicinanza all'altro territorio potranno essere erogati da parte della Comunità direttamente o a mezzo di Soggetti terzi convenzionati, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.
4. L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona verranno assunti direttamente da parte del Comune, con apposito provvedimento.

Articolo 3 - Modalità di rimborso delle spese

1. Il rimborso delle spese di cui all'art. 2 dovrà essere effettuato dal Comune entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa da parte della Comunità che ha erogato le prestazioni, attestata dal protocollo del Comune.
2. Tale fattura deve essere corredata dalla specificazione delle spese sostenute con riferimento alla presente Convenzione (numero e tipologia delle prestazioni erogate).

Articolo 4 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata **dalla data di sottoscrizione al 31/12/2026**, fatta salva la possibilità di recesso delle Parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a certificare la tracciabilità della ricezione da parte dell'altro contraente ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

Articolo 5 - Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

1. Le Parti sono tenute in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verranno a conoscenza nell'espletamento del Servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e le Comunità medesime.

2. Le Parti s'impegnano a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del più recente Regolamento UE 2016/679.
3. La Comunità sarà nominata dal Comune quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento dei servizi richiesti.
4. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente Convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.
5. La Comunità, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Comune, in qualità di Titolare del trattamento.
6. In tal senso si rinvia anche allo specifico incarico di trattamento dei dati per quanto attiene i dati che verranno forniti con riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 6 - Spese contrattuali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 7 - Vincoli

1. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione della presente Convenzione, sono valide ed efficaci tra le Parti.
2. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Domicilio

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso il Comune di Isola Vicentina – Via Marconi 14 – Isola Vicentina.

Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti del Comune di Isola Vicentina.

Per la Comunità Valsugana e Tesino
La Responsabile
del Settore Socio-Assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra

Per il Comune di Isola Vicentina

Dott. ***

Schema di convenzione